

**Dichiarazione di residenza – Allegato B:**  
**Ulteriore Documentazione Necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di**  
**Stati appartenenti all'Unione Europea (Dgls n 30/2007)**  
**solo se provenienti dall'Estero**

**1. Cittadino lavoratore subordinato o autonomo**

*Documentazione da presentare*

- documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo dalla quale siano rilevabili le posizioni INPS/INAIL

**2. Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno ma non lavoratore**

*Documentazione da presentare*

- Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti (la Dimostrazione delle risorse economiche sufficienti può essere fornita anche tramite Dichiarazione Sostitutiva)
- copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, o copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E37);\* *\*La T.E.A.M.(Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile solo da chi non intende trasferire la residenza in Italia e non è quindi valida ai fini della residenza*

**3. Cittadino studente (non lavoratore)**

*Documentazione da presentare*

- Documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale (In caso di istituto scolastico non privato la dimostrazione può essere fornita anche tramite Dichiarazione Sostitutiva)
- Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti (la Dimostrazione delle risorse economiche sufficienti può essere fornita anche tramite Dichiarazione Sostitutiva)
- Copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno o copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E37)\*;

**4. Familiare\*\* UE di cittadino già iscritto lavoratore subordinato o autonomo**

- Atti comprovanti lo status di familiare
- Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell'Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno.

**5. Familiare\*\* UE di cittadino già iscritto non lavoratore**

- Atti comprovanti lo status di familiare

- Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell'Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno.
- Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti (la Dimostrazione delle risorse economiche sufficienti può essere fornita anche tramite Dichiarazione Sostitutiva)
- copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, o copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E37);\*

\*\* Per familiare di cittadino dell'Unione europea s'intende : il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art.2 del d.lgs n.30/2007).

**Art. 7 comma 3 d.lgs. n. 30/2007**

*Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a quando:*

- a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;*
- b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;*
- c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;*
- d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.*